



# Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

\*\*\* \*\*

## ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 del 20.04.2026

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.**

L'anno duemilaventisei il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11.45 nella sala delle adunanze della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 16.04.2026 prot. n. 5460 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica.

.....

Presidente del Consiglio: **Avv. Ferdinando DE CHIARA**

Sindaco: **Michele APICELLA**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 ed assenti n. 4, sebbene invitati n. 17 come segue:

Nr.	COGNOME e NOME	Pr.	As.	Nr.	COGNOME e NOME	Pr.	As.
01	Michele APICELLA	X		10	Maddalena COSTANZO	X	
02	Ferdinando DE CHIARA	X		11	Giovanni ESPOSITO	X	
03	Tommaso FABOZZI	X		12	Michele CIOCIA	X	
04	Pasquale Davide DE MARCO		X	13	Violetta MAIOLICA	X	
05	Nicola GRASSIA	X		14	Vittorio MARINO		X
06	Maria Domenica DI MAIO		X	15	Giuliano PELLEGRINO	X	
07	Michele CONTE	X		16	Antonio CANTILE	X	
08	Michele CAROFALO		X	17	Anna FUSCO	X	
09	Concetta DELLA VOLPE	X					

Partecipa alla seduta il **Dott. Alessandro TAFURI**, Segretario Generale.

Risulta assente giustificato il consigliere Marino.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

Partecipa alla seduta il Dott. Alessandro Tafuri, Segretario Generale



**CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA**

**DEL 20 APRILE 2025**





## **PUNTO 2 ALL'ODG: Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate Comunali.**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Mi chiede la parola? Prego, Sindaco.

SINDACO – Buongiorno a tutti i presenti, ai Consiglieri, gli Assessori, i cittadini collegati e presenti qui, in Sala. Questo è un punto molto importante che ci teneva l'amministrazione a sottoporre all'intero Consesso e ci tengo a precisare che c'è stata una collaborazione importante, decisiva, determinante ai fini dell'approvazione di questo regolamento da parte della minoranza, da parte del Consigliere Cantile. La normativa Nazionale in materia di definizione agevolata delle entrate riconosce appunto agli Enti locali la possibilità di adottare misure finalizzate alla regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti nell'ottica di favorire anche un recupero delle entrate e di conseguenza la riduzione del contenzioso. Questa facoltà trova il fondamento nella potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'Art. 52 del D.lgs. 446 del '97. In base a questa potestà regolamentare nel rispetto della normativa Nazionale in materia di definizione agevolata l'amministrazione può muoversi in questo alveo e ha predisposto questo regolamento che oggi sottoponiamo all'attenzione del Consiglio Comunale. Quindi per approvare questo regolamento della definizione agevolata delle entrate Comunali è stata una scelta chiara dell'amministrazione e dico di tutto il Consiglio Comunale orientata al sostegno delle famiglie, delle fasce deboli, delle attività economiche per consentire una collaborazione tra i cittadini ed Ente locale. Ha scelto questa amministrazione di affiancare al necessario rigore nella gestione dei tributi e quindi delle entrate una visione anche improntata alla responsabilità sociale, offrendo appunto ai contribuenti la possibilità di rientrare in maniera graduale dalle proprie posizioni debitorie attraverso l'abbattimento delle sanzioni, degli interessi e con modalità di pagamento sostenibile. Quindi nei prossimi giorni saranno avviate tutte le procedure operative necessarie per rendere immediatamente efficace questa misura con l'attivazione dei nostri uffici competenti e la predisposizione della modulistica. Confermiamo come amministrazione attraverso questo provvedimento la volontà di proseguire lungo il percorso di governo attento alle esigenze del territorio fondato innanzitutto su un equilibrio finanziario, equità fiscale, sviluppo sociale con l'obiettivo di costruire una Comunità più inclusiva, ma soprattutto di andare incontro alle esigenze dei cittadini in particolar modo in questo periodo di crisi economica. Quindi da parte dell'amministrazione c'è tutta la volontà di andare incontro alle esigenze della Comunità. Adesso ci sarà il capogruppo Costanzo e poi il Consigliere Fabozzi che entreranno maggiormente nei dettagli del regolamento stesso. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Sindaco. Prima di lasciare la parola al capogruppo di maggioranza, siamo a fine Consiliatura, quindi un ringraziamento a tutti per il lavoro che avete fatto. Ovviamente pare che ci sia un altro Consiglio Comunale, forse qualcun altro. Va bene, questo poi lo verificheremo durante il corso. Anzi dovrà esserci, ci sarà un altro Consiglio Comunale, mi correggo. Però comunque un ringraziamento a tutte le Commissioni per il lavoro che hanno svolto, soprattutto per questo lavoro che avete fatto in maniera instancabile per il regolamento della rottamazione quinquies che è esclusivamente a favore e nell'interesse dei cittadini. Quindi grazie a voi per aver lavorato su questo progetto e a partire dal Consigliere Cantile dell'opposizione, a voi della maggioranza perché penso che sia un risultato eccezionale che daremo ai nostri concittadini. Prego, capogruppo.

CONSIGLIERE COSTANZO – Buongiorno, buongiorno a tutti, Sindaco, Presidente, colleghi Consiglieri, a tutte le persone presenti e che ci ascoltano. Allora, noi come già ribadito sia dal Presidente che dal Sindaco, su impulso del Consigliere Antonio Cantile è stata proposta quindi la... Sono stati aperti i lavori per redigere il regolamento per le agevolazioni delle entrate fiscali, cosiddetta rottamazione quinquies. È stato un lavoro che ci ha visti impegnati in questo periodo, un lavoro che è risultato fruttuoso, ha dato vita e lo dico quindi anche con orgoglio ad un ottimo regolamento. Un ottimo lavoro che oggi ci presentiamo... Stiamo per



approvare. Oggi noi siamo chiamati a fare una scelta di campo. Una scelta di campo di scegliere, quindi di stare dalla parte del cittadino che vuole mettersi in regola o lasciare che debiti, interessi e sanzioni diventano un muro insormontabile per i nostri cittadini, per le famiglie e per le imprese. Il regolamento relativo quindi alle agevolazioni fiscali in attuazione della Legge 95 del 2025 all'Art. 1 cerca sulla misura del governo e del buon senso quindi del Governo, porta in concreto, lo porta proprio sul piano pratico ai cittadini di Trentola Ducenta questa misura. Una misura che in pratica tende a far sì che chi è rimasto indietro per le tasse, per i tributi, quindi quali IMU, TARI e tutti gli altri tributi locali viene abbattuto dagli interessi, vengono defalcati quindi gli interessi e le sanzioni, e il cittadino pagherà il giusto. Il giusto nel senso tu paghi quello che ti è dovuto con l'abbattimento, quindi vengono tolti gli interessi e le sanzioni. Non è una misura che tende a favorire o un regalo per gli evasori, assolutamente no. Ma tende a dare una mano a chi si è trovato in difficoltà. Siamo chiamati anche a un senso di responsabilità, un senso di responsabilità che grava su tutta la Comunità. Che cosa si intende? Se io recupero un euro oggi da parte di chi volontariamente decide di aderire all'agevolazione sarà un euro in meno che verrà chiesto domani al cittadino che ha regolarmente pagato ogni volta, che ha regolarmente pagato e quindi non gravando anche sui bilanci del Comune. Quindi oggi io vi invito ad approvare il... Si sente? Sì. Vi invito ad approvare il regolamento, perché è un regolamento giusto per chi si è trovato in un periodo di difficoltà e vuole mettersi in bonis. Giusto per chi ha sempre pagato e anche per i bilanci Comunali. Si tratta di un regolamento con norme chiare, con tempi precisi. Vengono forniti strumenti agli uffici per agevolare il contribuente e non certo per vessarlo. La finestra Nazionale come tutti sanno si chiude il 30 aprile, il 30 aprile 2026, quindi a noi la scelta decidere di tendere una mano alle fasce più deboli o lasciare che ai nostri cittadini venga preclusa questa possibilità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Consigliere Costanzo. C'era l'intervento del Consigliere Fabozzi. Prego.

CONSIGLIERE FABOZZI – Sì, qualche istante fa incontravo il Consigliere Cantile giù alle scale con la nostra capogruppo, e abbiamo scambiato due chiacchiere. In effetti io partecipavo alla Commissione bilancio come Presidente, poi per impegni mi ero dimesso. Già durante tutti gli incontri che abbiamo avuto effettivamente Antonio è stato molto ma molto attento, partecipativo. In effetti pure già il regolamento dell'Agenzia delle Entrate va in questa direzione. Io non ho partecipato ai lavori di questo regolamento, però vi posso dire che ne ho letti diversi, ho visto diversi regolamenti di diversi Comuni e questo qua, cioè il lavoro che avete fatto per quanto mi riguarda è un lavoro di ottima fattura. Cioè è molto completo, armonioso, va a regolamentare anche degli aspetti particolari che riguardano diciamo... È diviso in tre parti, una parte che riguarda la riscossione coattiva, quella là pure delle liti pendenti, cioè tutti i giudizi che sono in corso e poi dà la possibilità anche di intervenire e regolarizzare quelli che sono tutti i rateizzi in corso che per certi versi si sono interrotti e non sono andati avanti. Quindi li riprende dando la possibilità a tanti contribuenti veramente di avere un beneficio importante. Io poi ho sviluppato una piccola relazione, quindi diciamo i miei complimenti per i lavori e per l'impegno dell'amico Antonio Cantile. Poi ho fatto una piccola relazione... Ah, quello che volevo dire è un aspetto importante, che chiaramente è da regolamento. Che noi diamo una data certa, nel senso che le posizioni debitorie che possono essere sanate sono le posizioni debitorie al 31 dicembre 2023. Poi chiaramente verranno messe in campo una serie di azioni per orientare e dare informazione ai cittadini. Però vi leggo un attimo una sintesi, così, un minutino, le cose più salienti che diciamo vanno dette rispetto al regolamento. Quindi questo regolamento che stiamo per approvare rappresenta un intervento tecnicamente strutturato e coerente con la normativa vigente, finalizzato a migliorare la capacità di riscossione dell'Ente e al contempo a favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie. Dal punto di vista tecnico il regolamento individua con chiarezza l'ambito soggettivo di



applicazione, cioè chi sono i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione, consentendo l'accesso alla definizione agevolata a tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, quindi pure Società titolari di debiti nei confronti dell'Ente relative alle entrate Comunali. Tale impostazione consente di garantire una platea ampia e inclusiva in grado di intercettare le diverse situazioni debitorie maturate nel tempo. Particolarmente rilevante risulta la definizione dell'ambito oggettivo che ricomprende sia le entrate tributarie, quindi IMU, TARI, TASI e ICI, ICI IMU, sia le entrate patrimoniali e i *...interferenze – inc...* consentendo una gestione organica delle posizioni debitorie e rafforzando l'efficacia complessiva dell'intervento. Elemento centrale e qualificante del regolamento è rappresentato dalla delimitazione temporale della misura che circoscrive la definizione agevolata alle posizioni debitorie maturate fino alla data del 31 dicembre 2023, in conformità a quanto previsto dalla normativa Nazionale di riferimento. Tale scelta risponde ad un preciso criterio di equilibrio amministrativo e finanziario, consentendo di intervenire sui debiti consolidati e spesso di difficile riscossione, senza incidere sulle annualità più recenti, 2024, 2025 e 2026, e salvaguardando al contempo la regolarità dei flussi di entrata corrente. La delimitazione temporale consente inoltre di garantire certezza amministrativa evitando effetti distorsivi sul comportamento dei contribuenti e mantenendo ferma la necessità del rispetto delle obbligazioni tributarie per le annualità successive. In questo modo la definizione agevolata si configura come una misura straordinaria e circoscritta, finalizzata al recupero dell'arretrato e alla riduzione del contenzioso senza alterare i principi *...interferenze – inc...* Dal punto di vista procedurale risultano inoltre chiaramente disciplinate le modalità di presentazione dell'istanza di adesione, con la previsione di termini definiti, modulistica dedicata e istruttoria da parte degli uffici competenti. Elementi che consentiranno una gestione trasparente ordinaria ed efficacia delle domande. La previsione della rateizzazione degli importi dovuti rappresenta un ulteriore elemento tecnico, perché in effetti la durata del pagamento è ancorata al rateizzo, cioè alle modalità di rateizzo che abbiamo approvato nel precedente regolamento. Quindi la durata è collegata direttamente dal regolamento delle entrate generali. Quindi in quanto consente ai contribuenti di rientrare gradualmente dalle posizioni debitorie riducendo il rischio di insolvenza e migliorandone la capacità complessiva di riscossione dell'Ente. È inoltre intenzione dell'amministrazione Comunale attivare contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento uno sportello informativo dedicato all'orientamento del contribuente, finalizzato a garantire la massima chiarezza sulle modalità di adesione, sulla verifica delle posizioni debitorie e sulle opportunità offerte dalla definizione agevolata. Tale sportello rappresenterà uno strumento operativo fondamentale per assicurare una corretta informazione e una efficace applicazione della manovra in corso di approvazione, favorendo al contempo un rapporto più diretto e collaborativo tra amministrazione e cittadini. Il provvedimento nel suo complesso si configura quindi come uno strumento tecnico equilibrato capace di coniugare sostenibilità finanziaria, efficacia amministrativa ed equità sociale, contribuendo al rafforzamento della gestione delle entrate Comunali e alla riduzione del contenzioso. Nei prossimi giorni saranno avviate le attività tecniche e amministrative necessarie all'attuazione operativa della misura con l'organizzazione degli uffici competenti, la predisposizione della modulistica e l'attivazione delle procedure propedeutiche alla piena applicazione del regolamento, al fine di consentire ai contribuenti di accedere tempestivamente ai benefici previsti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Consigliere Fabozzi. Se vuole la acquisiamo agli atti del Consiglio, così la alleghiamo al verbale. Volevo anche dire che mi ha appena contattato, Segretario, il Consigliere Marino tramite messaggistica istantanea. Non si è sentito bene, quindi chiedo di giustificare la sua assenza. Fatta questa doverosa precisazione parola? Prego, Consigliere Ciocia.

CONSIGLIERE CIOCIA – Buongiorno a tutti, a chi ci ascolta. Volevo brevemente intervenire su questo argomento importante e perciò sto in Consiglio Comunale, perché negli ultimi Consigli non sono *...inc...*



perché lo ritenevo devo dire la verità importante. Scusate l'aggettivo. Ma sto qua, adesso perché c'è questo provvedimento. Non si sente?

Fuori microfono

CONSIGLIERE CIOCIA - Dicevo che ho ritenuto opportuno... Dammi il tuo. Quindi dicevo che sono presente stamattina per un motivo ben preciso, perché c'è questo provvedimento così importante per la collettività. E poi anche per un altro motivo che lo ritengo ancora più importante dal punto di vista politico e non concreto diciamo, eh! Dal punto di vista finanziario, perché questo è un provvedimento che noi stiamo suggerendo da parecchio tempo, anche l'anno scorso per le rottamazioni precedenti di cui Cantile si è sempre fatto con il sottoscritto promotore presso la Commissione e così via. Non è andata come è andata. Adesso finalmente, almeno alla fine della Consiliatura che può destare anche qualche sospetto a qualcuno, viene portato questo regolamento in Consiglio Comunale, che presenta chiaramente degli aspetti positivi per la collettività. Io ritengo che questo provvedimento poteva anche essere fatto precedentemente anche per motivi di carattere finanziario. Cioè quando noi ci troviamo di fronte a un assestamento di bilancio, ad altri provvedimenti e così via, un provvedimento finanziario del genere che prevede entrate e quant'altro poteva essere chiaramente inserito come fatto finanziario nel contesto complessivo. Non so se rendo l'idea? Quindi anche dal punto di vista procedurale, procedurale ritengo che non sia stata fatta una cosa... Io sono d'accordo con il regolamento, sia chiaro, perché io vado sempre a favore dei cittadini e ci mancherebbe altro. Però queste pecche, chiamiamole così, di carattere procedurale che poi potevano anche riversarsi sull'aspetto finanziario, mi riferisco al bilancio, all'assestamento di bilancio e così via, poteva avere degli effetti ancora più positivi per quanto riguarda la... Anche perché ci troviamo di fronte, nel senso che ci troviamo sempre di fronte a una questione di pre-dissesto che sappiamo tutti quanti. La Corte dei Conti pare che non si sia ancora espressa, Segretario. Non lo so, così via. Quindi c'è una situazione finanziaria che questo tipo di provvedimento poteva se fatto precedentemente quanto meno forse alleviare un poco la situazione finanziaria. Comunque adesso ci troviamo di fronte alla situazione così com'è, e io per quello che mi riguarda soprattutto per l'interesse dei cittadini e anche perché è stato proposto da noi della minoranza, fatto proprio dalla Commissione, portato in Consiglio Comunale, io non posso che esprimere il parere favorevole per queste motivazioni di carattere tecnico chiaramente, di carattere finanziario e anche di carattere politico, perché sulla spinta delle minoranze questo provvedimento nell'interesse della cittadinanza è stato portato in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Consigliere Ciocia. Penso che il Consigliere Cantile mi chiede la parola. Prego, Consigliere Cantile.

CONSIGLIERE CANTILE – Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti i cittadini, ai cittadini qui presenti e in streaming, ai colleghi. Allora, mi preme innanzitutto ringraziare per i lavori della Commissione, l'intera Commissione e il Presidente ma anche l'Assessore D'Alessio, la quale ha consentito la stesura di questo regolamento che effettivamente riesce a tracciare tutte quelle che sono le fattispecie di debito che si hanno nei confronti dell'Ente, sia per coloro che ancora non hanno avviato un'azione giudiziaria nei confronti dell'Ente, sia invece per coloro che c'hanno già un'azione in corso e quindi abbiamo previsto come hanno detto poc'anzi i colleghi della maggioranza, in effetti anche dei termini sospensivi e quindi di tutto ciò che può essere a favore sia del cittadino, ma innanzitutto dell'Ente. Mi preme dirlo perché questa iniziativa nasce innanzitutto per le sorti dell'Ente Comunale. Nasce innanzitutto come possibilità per il nostro bilancio di poter rientrare in quelle risorse che oggi rientrano nell'alveo dei crediti di dubbia esigibilità. Conoscete benissimo per chi è attento ai lavori, ma lo dico a chi per la prima volta si affaccia a questo Consiglio, la mission che mi sono dato in questi 5 anni è stata quella un po' di essere da faro rispetto a quelle che erano



le difficoltà oggettive che abbiamo riscontrato nel bilancio Comunale dell'Ente. E ho cercato con il Professore e con tutta la minoranza di chi poi effettivamente si è interessato. La minoranza si è interessata al bilancio. Di dare degli incipit e far capire in effetti che negli anni c'era qualche cosa che non andava, fino ad arrivare al piano di riequilibrio che poi ha azzerato un poco tutto quello che ritenevamo sin dall'inizio potesse essere risollevato. Come ha detto bene Tommaso, il Consigliere Fabozzi, in effetti questo percorso parte già dal regolamento che abbiamo fatto per la riscossione dell'Ente. Noi abbiamo approvato dopo tanto lavoro... La Commissione bilancio ha approvato con il lavoro di tutti noi il regolamento sull'armonizzazione delle entrate Comunali, ed è una cosa che lasciamo alla Comunità a prescindere di quello che sarà poi il futuro politico di quest'ultima. Quello che ho avuto fare anche con il regolamento. Cioè il regolamento tutti sanno che non sarà parte attiva nella prossima tornata elettorale per questioni per lo più politiche che mi vedono comunque estraniato da un percorso sia da una parte che dall'altra. E quindi ho voluto però dare impegno a quello che è il nostro... Parlo come gruppo. Il nostro impegno verso il bilancio dell'Ente e verso quelle che sono le sorti dei nostri cittadini, perché quando vestiamo i panni del Consigliere Comunale e quindi rappresentiamo le Istituzioni penso, anzi mi scuso anche con gli amici Consiglieri che abbiamo fatto queste riunioni in 20 – 25 minuti, perché ultimamente il tempo a disposizione è sempre poco e quindi ti rendi conto che in effetti una cosa è parlare sui social delle idee, un'altra cosa poi è realizzarle. Cioè mettere su carta quelli che sono poi gli strumenti per armonizzare la pubblica amministrazione. Questo l'ho sempre detto e ci vuole veramente tanto tempo. Come il tempo che c'è voluto per fare il nostro regolamento che è un unicum. Tengo a dirlo che è un unicum. È un regolamento unico, non è scopiazzato da nessun altro regolamento Comunale, è stato redatto in tutti i suoi Articoli anche con la fusione come ho detto tra una bozza nostra e una bozza dell'amministrazione, perché ritenevamo che Trentola Ducenta debba essere comunque un faro per gli altri Enti e non il contrario. Quindi chiediamo a tutto il Consiglio un voto favorevole che sicuramente ci sarà, ma ci sarà sulla scorta di un percorso. Cioè noi oggi vediamo un clima più sereno a un mese dalle elezioni, però questo clima di collaborazione e di coesione se ci fosse stato dal primo giorno specialmente su quelle che sono le idee che man mano abbiamo portato avanti e che veramente penso sia stato un peccato. Peccato lo dico scervo da qualsiasi condizionamento. È stato un peccato che in questi anni c'è stata così poca collaborazione, certamente non per colpa nostra. Ora non sappiamo di chi sono le colpe, ma noi come opposizione, sì, abbiamo fatto ostruzionismo, abbiamo anche molte volte partendo dalla questione dei residui e quant'altro, no Prof? Abbiamo sempre cercato di dare un contributo. E questo è il risultato di quando le persone e i Consiglieri Comunali si distaccano dall'appartenenza e capiscono che il bilancio dell'Ente, perché se noi oggi riusciamo come ha detto bene la Consigliera Costanzo, se noi oggi riusciamo a recuperare anche 100.000 euro, sono 100.000 euro che vanno ad avere un impatto importante su quella parte del bilancio che riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità che oggi pesa come un macigno e che ne stiamo parlando da tempo. Se fossimo stati lungimiranti nel 2024 con la rottamazione quater ad oggi avremmo avuto ancora maggiori entrate all'interno dell'Ente e avremmo potuto dare ai nostri cittadini più servizi. Perché ricordiamolo. Noi oggi...

Fuori microfono

CONSIGLIERE CANTILE – No, nel senso sul bilancio...

Fuori microfono

CONSIGLIERE CANTILE – Aspetta, finisco.

Fuori microfono



CONSIGLIERE CANTILE - L'arco temporale adesso è fino al 2023. L'anno scorso il bilancio che andrete ad approvare, cioè voi potevate avere più risorse rispetto al piano di riequilibrio finanziario, caro Tommaso. Perché se voi in 3 anni, se voi in 2 anni...

Fuori microfono

CONSIGLIERE CANTILE – Come no? La matematica non è un'opinione. Se voi in 3 anni siete riusciti ad abbattere di parecchio il piano di ammortamento previsto per il... Il piano pluriennale facendo questo avremmo avuto un ulteriore introito all'interno dell'Ente che avrebbe sbloccato con il parere della Corte anche la possibilità di dare altri servizi essenziali. Perché noi lo sappiamo il piano di riequilibrio che è stato approvato in questo Ente consente oggi come servizio essenziale al cittadino solo quello della mensa, cioè come servizio diretto dove l'Ente sborsa il danaro, fermo restando quelli là che poi non hanno diritto e devono sborsare di tasca loro. Allora perché faccio questo discorso di tipo generale? Perché io sono veramente contento di quello che si è creato, sperando che la prossima amministrazione al di là di chi sia, se sarà confermata questa o l'altra che oggi ...inc... dia retta alle opposizioni. Cioè le opposizioni all'interno di una città sono linfa vitale per un'organizzazione e una lungimiranza. Noi non possiamo dire lo stesso. I primi 3 anni sono stati proprio 3 anni difficilissimi, 3 anni davvero difficili dove realmente abbiamo avuto difficoltà sicuramente anche da parte nostra come ho detto poc'anzi, ma è compito di chi amministra aprire le braccia verso chi si oppone, perché in effetti questa non è una colpa che do solo al Sindaco, sia ben chiaro. Perché l'ostruzionismo noi l'abbiamo vissuto anche all'interno delle Commissioni, laddove quando ci venivano presentate e stanno lì, agli atti, quando ci venivano presentate già le variazioni di bilancio che dovevano essere approvate e noi eravamo meri esecutori di una variazione di bilancio che doveva avvenire, ci sentivamo un po' spodestati di quello che era il nostro ruolo di Consigliere Comunale. Cioè, quindi non si può e non si deve trovare un solo colpevole. Io di questo sono stato sempre convinto e lo sanno, l'ho scritto e lo sanno tutti. Siete 11 Consiglieri Comunali di maggioranza compreso il Sindaco e tutti voi avevate l'obbligo anche nei nostri confronti di creare quelle sinergie affinché anche le nostre competenze potevano essere messe a disposizione di questa Comunità. Ciò non è stato. Speriamo che sia di auspicio per l'amministrazione che verrà. Io rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti alla maggioranza per avere accolto con piacere questa nostra iniziativa e dichiaro di esprimere logicamente voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Sì. Grazie, Consigliere Cantile. Prego, Consigliere Maiolica.

CONSIGLIERE MAIOLICA – Buongiorno, Presidente. Saluto tutti, il Sindaco e il Segretario, tutti i Consiglieri presenti, i cittadini che sono in Aula e tutti coloro che ci stanno seguendo. Considero che molte persone si trovano in una situazione economica disagiata e quindi che sia necessario creare degli strumenti necessari affinché possano risolvere la propria posizione reddituale. Quindi penso che la definizione agevolata rappresenta a mio avviso un'opportunità importante sia per aiutare i cittadini, ma soprattutto per sostenere anche la Comunità. Quindi ringrazio tutti i membri della Commissione e un ringraziamento al Consigliere Cantile che ha proposto tale misura.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Consigliera Maiolica. C'era il capogruppo di maggioranza che aveva chiesto la parola? Prego.

CONSIGLIERE COSTANZO – Allora, proponiamo l'emendamento. Io, va bene, una precisazione la volevo fare. Non per fare polemica, io la polemica non la voglio alzare. È solo una piccola precisazione. Mi collego a quanto detto e dichiarato dal Consigliere Ciocia in merito al fatto sospetto. Consigliere Ciocia noi abbiamo approvato adesso. Per quanto riguarda la rottamazione quater che poteva essere approvata stavamo



ancora in una fase di assestamento, di piano di riequilibrio e tutto quanto. Non si ritenne opportuno a quel tempo di eventualmente fare una valutazione, di aderire. Attualmente...

Fuori microfono

CONSIGLIERE COSTANZO – No, contesto, sfaldo a quanto asserito in merito proprio al fatto di dire fa caso sospetto, perché l'abbiamo fatto oggi. La Legge finanziaria approvata da dicembre a gennaio ci siamo subito messi a lavoro su impulso, ripeto sempre la stessa cosa della minoranza viene riconosciuto, viene detto, è stato detto, ci siamo messi a lavoro e il regolamento pres iulita (*fonetica*) 10 giorni fa, 15 giorni fa, nessun caso sospetto. Potevamo arrivare pure a fine Consiliatura. È giusto per fare una precisazione. Propongo degli emendamenti, un emendamento ai vari Articoli del regolamento, in quanto per mero errore materiale è stata inserita la scadenza della presentazione delle istanze al 30 aprile 2026. Invece la scadenza della presentazione delle istanze deve essere quindi corretto e modulata al 30 settembre 2026, altrimenti i cittadini non avrebbero avuto 5 giorni per fare l'istanza. E invece non è così. Quindi chiedo l'emendamento per la modifica dell'Art. 6 comma 3, dove in luogo della... Nel termine per la presentazione dell'istanza di definizione agevolazione Comunale fissata al 30/09/2026 anziché come riportato meramente, ripeto, per errore al 30 aprile 2026. L'Art. 13 comma 1 viene rimodulato e quindi corretto. La domanda di definizione agevolata delle controversie deve essere presentata entro il 30/09/2026. La domanda da redigersi sul modello predisposto dal Comune è resa disponibile sul proprio sito Internet. Può essere notificata con raccomandata AR tramite PEC, o consegnata a mano al protocollo dell'Ente. Art. 15 comma 1 entro il 30/09/2026. Art. 15 comma 2 entro il 31/10/2026. Art. 19 comma 1 sostituire 30/06/2026 con 30/11/2026. E l'Art. 22 comma 4 va eliminato, perché ci andavamo lì ad adeguare alla riscossione dell'Ente dall'Agenzia delle Entrate che metteva come data 30 aprile, non ci allineeremo più e quindi questo comma va completamente eliminato. Propongo l'emendamento che venga votato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Consigliere Costanzo, io ho preso appunti, potrebbe sfuggirmi qualcosa. Art. 6 comma 3?

CONSIGLIERE COSTANZO – Sì.

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No, ma giusto per fare la votazione sull'emendamento, perché devo sottoporre all'attenzione della...

CONSIGLIERE COSTANZO – Sì.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Segretario mi servirebbe soltanto per...

Fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Okay, perfetto. Ci sono interventi sugli emendamenti? No. Quindi sottopongo all'attenzione del Consiglio prima l'emendamento e poi la votazione finale. Sottopongo all'attenzione del Consiglio l'approvazione degli emendamenti così come letti dal Consigliere capogruppo di maggioranza, Avvocato Costanzo. Ovvero all'Art. 6 comma 3 scrivere "Il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata Comunale e fissata al 30/09/2026". Art. 13 comma 1 scrivere "La domanda di definizione agevolata delle controversie deve essere presentata entro il 30/09/2026". La domanda da redigersi su modello predisposto dal Comune è resa disponibile sul proprio sito Internet, può essere notificata con raccomandata AR tramite PEC o consegnata a mano al protocollo dell'Ente. Art. 15 comma 1



va sostituito contro il 30/09/2026. Art. 15 comma 2 la data è da sostituirsi entro il 31/10/2026. Art. 19 comma 1 la data deve essere sostituita con 30/06/2026, la data del 30/06/2026 deve essere sostituita con 30/11/2026 e poi l'eliminazione del comma 4 dell'Art. 22. Ripeto, votiamo solo sull'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva l'emendamento all'unanimità. Se non ci sono ulteriori interventi sottopongo all'approvazione del Consiglio il regolamento così come emendato. Nessuna osservazione. Quindi sottopongo all'attenzione del Consiglio l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate Comunali così come precedentemente emendato. Favorevoli? Contrari nessuno. Astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Per l'immediata esecutività favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva. Grazie. La seduta è sciolta.



Relaziona il Sindaco.

Interviene la Consigliera Costanzo che illustra i punti fondamentali del Regolamento in approvazione;

Al termine dell'intervento seguono le dichiarazioni di diversi consiglieri, anche appartenenti alla minoranza consiliare che esprimono il loro apprezzamento rispetto all'articolato in questione;

Al termine degli interventi, comunque riportati integralmente nel verbale di trascrizione allegato, la Consigliera Costanzo nella sua qualità di presidente della commissione consiliare competente, fa presente e legge un'ipotesi di emendamenti da apporre al Regolamento da approvarsi;

Al termine il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi attraverso la votazione prima degli emendamenti e poi del Regolamento così come risultante.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di emendamenti così come allegata al presente verbale, con voti favorevoli unanimi, presenti n. 13;

Visto il Regolamento in oggetto così come risultante dall'approvazione degli emendamenti agli atti;

Visti i pareri tecnici e contabili espressi dal responsabile dell'area finanziaria in merito all'oggetto;

Visto il parere dell'Organo di Revisione espresso in data 16.04.2026 prot. n. 5451,

#### DELIBERA

Presenti n. 13 con voti favorevoli unanimi,

1. Di approvare, come in effetti approva, la proposta di emendamenti come allegato al presente verbale;
2. Di approvare, per l'effetto il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, così come risultante dagli emendamenti approvati e di cui al punto 1;
3. Di rendere la presente con la medesima votazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.



Emendamenti:

**Art. 6 comma 3 scrivere:**

il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata comunale è fissato al 30/09/2026;

**Art. 13 comma 1 scrivere:**

La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata entro il 30 /09/2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R, tramite pec o consegnata a mano al protocollo dell'Ente.

**Art. 15 comma 1:**

... entro il 30/09/2026:

**Art. 15 comma 2:**

... entro il 31/10/2026

**Art. 19 comma 1:**

sostituire 30/06/2026 con 30/11/2026

**Art. 22 comma 4:**

Eliminare





# Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

\*\*\* \*\*

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE COMPETENTE: SETTORE - FINANZIARIO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

### Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2026, recante ad oggetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 – Approvazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2026, recante ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

### Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- l'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

### Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;

- *comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;*
- *comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.*
- *comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;*
- *comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.*

**Considerato** che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- *recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;*
- *ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);*
- *favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;*
- *rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;*

**Rilevata**, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

**Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e di conseguenza di approvare un Regolamento riferito a periodi di tempo circoscritti, che consenta anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni, e che tenga conto della situazione economica, finanziaria, e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;**

**Esaminato** lo schema di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" approvato dalla **I Commissione Consiliare** nella seduta del 23.03.2026;

**Visti:**

- *l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;*
- *l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;*

- *il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, Delibera C.C. n. 16 del 16/03/2026 - pag. 3 di 5 Delib. CC n. 16 del 16/03/2026 COPIA n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;*

**Acquisito** *il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;*

**Dato atto** *del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

**Visto** *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

**Visto** *lo Statuto comunale;*

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
- 2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;*
- 3. di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" del Comune di Trentola Ducenta;*
- 4. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;*
- 5. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;*
- 6. di dichiarare, con separata analogia votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.*

**Il Proponente**

Il Responsabile dell'Area SS.FF.  
Dott. Antonio Matonte





## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - (Manovra 2026)

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'art. 1 commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (*Manovra 2026*) consente ai Comuni (oltre che alle Regioni) di introdurre la “*definizione agevolata per tributi e entrate locali*”.

I Comuni possono infatti introdurre proprie forme di sanatoria su tributi e entrate patrimoniali, secondo regole distinte rispetto a quelle applicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'Ente locale che ritiene di avvalersi della facoltà di aderire alla definizione agevolata delle proprie entrate può farlo mediante l'applicazione di un apposito **Regolamento**.

La scelta operata dal Legislatore è tesa a favorire il recupero dei crediti “incagliati” (residui attivi), diminuire il contenzioso in corso, introdurre forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano state accertate dall'ente: senza tuttavia alterare gli equilibri di bilancio.

Richiamando la nota di approfondimento normativo e lo schema di regolamento operativo sulla materia, elaborato da Ifel (Istituto per gli studi sulla finanza locale), nonché diversi riepiloghi tratti dalla stampa specialistica, si riportano, di seguito, le caratteristiche salienti della **Definizione agevolata**.

#### La base normativa della definizione agevolata locale

La possibilità di introdurre una definizione agevolata delle entrate locali è prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (la **Manovra 2026**). La norma attribuisce agli enti territoriali un **potere regolamentare autonomo**, purché esercitato nel rispetto dei principi di legalità, capacità contributiva ed equilibrio finanziario.

A differenza delle sanatorie del passato, la disciplina del 2026 chiarisce che la definizione agevolata **non può incidere sulla quota capitale del tributo, ma può prevedere la riduzione o l'azzeramento di sanzioni e interessi**. L'intervento deve inoltre essere circoscritto a periodi temporali definiti.

#### Tipologia di entrate oggetto di rottamazione

Il perimetro della definizione agevolata locale è ampio e comprende la quasi totalità delle entrate comunali proprie. Rientrano nella misura i tributi locali come **IMU, TARI e TASI** progressa, così come le entrate patrimoniali, incluse le sanzioni amministrative e le **multe** stradali.

La definizione agevolata può riguardare anche entrate già oggetto di accertamento, crediti in fase di riscossione coattiva gestita da concessionari privati, rateizzazioni decadute e posizioni non ancora accertate, come nel caso di omessi o parziali versamenti.

Sono invece **escluse** le addizionali e le compartecipazioni a tributi erariali, oltre ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che restano disciplinati esclusivamente dalla normativa statale sulla rottamazione delle cartelle e possono quindi ricadere nella **Rottamazione-quinquies**.

#### L'oggetto della agevolazione

Il **regolamento comunale** può prevedere l'esclusione totale o parziale delle sanzioni e degli interessi. Per le entrate patrimoniali, la riduzione può estendersi anche agli oneri accessori della riscossione, mentre per i tributi resta ferma la debenza dell'imposta principale.

Nel caso dell'**IMU**, la definizione agevolata può riguardare esclusivamente la **quota di competenza** comunale. La quota statale sugli immobili del gruppo catastale D non può essere oggetto di riduzioni deliberate dal Comune.

#### Rapporto con la rottamazione-quinquies statale

La definizione agevolata delle entrate locali **non sostituisce** la rottamazione-quinquies delle cartelle statali ma **si affianca** ad essa. Gli enti locali possono decidere di allineare le proprie misure a quelle previste dalla legge

statale solo nei limiti consentiti dalla normativa.

In assenza di una previsione espressa, i Comuni non possono estendere la definizione agevolata ai carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per queste posizioni resta applicabile esclusivamente la disciplina statale.

#### **Quando entra in vigore e come si aderisce**

Il regolamento comunale diventa efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Da quel momento deve essere garantito un termine minimo di sessanta giorni per l'adesione, in coerenza con lo Statuto dei diritti del contribuente.

La normativa consente l'utilizzo di strumenti digitali per la presentazione delle domande e per il pagamento, lasciando ampia discrezionalità ai Comuni nella gestione operativa della misura.

#### **Uno strumento selettivo, non automatico**

La definizione agevolata delle entrate locali non è un condono generalizzato. Ogni ente è chiamato a valutare l'impatto sul proprio bilancio, con particolare attenzione ai crediti di difficile esigibilità e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

---

#### **Spunti assunti da nota IFEL a riguardo degli effetti sul bilancio.**

La decisione di deliberare la definizione agevolata deve avvenire in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, così come espressamente previsto dall'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025.

La norma richiama l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali si ricordano le disposizioni recate dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Il comma 102 precisa, inoltre, che la decisione di adottare la definizione agevolata deve rispettare l'equilibrio di bilancio e deve riguardare in particolare i crediti di difficile esigibilità.

Il successivo comma 107 prevede che "le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate".

Il riferimento ai crediti di difficile esigibilità, non rappresenta un vincolo assoluto per la decisione, in quanto è possibile prevedere forme di definizione anche con riferimento ad entrate non ancora oggetto di accertamento, quindi non catalogabili come di difficile esigibilità.

Sicuramente il favor nei confronti di crediti di difficile esigibilità, unitamente al rispetto degli equilibri di bilancio, impone di considerare attentamente gli effetti prodotti dalla definizione agevolata sulle poste iscritte in bilancio.

In particolare, occorre tener conto del grado di neutralizzazione dei crediti più vetusti, realizzato con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Se l'ente ha proceduto per i crediti più vetusti all'integrale copertura con accantonamenti a FCDE, la definizione agevolata produrrà sicuramente l'introito di maggiori entrate spendibili.

In generale, la capacità di generare entrate spendibili si ottiene nel caso in cui la percentuale di riduzione del credito comunale concessa con la definizione agevolata sia inferiore alla percentuale del credito non coperta da accantonamento al FCDE.

Ovviamente, la possibilità di introitare le entrate è massima nel caso in cui i crediti oggetto di definizione agevolata siano stati correttamente stralciati dal bilancio ed inseriti a stato patrimoniale, in quanto non ritenuti esigibili.

Risulta evidente, quindi, che la decisione di adottare una definizione agevolata può avere riflessi significativi sul bilancio comunale, se l'ente non ha proceduto nel tempo con adeguati accantonamenti a FCDE, o se ha ritenuto di mantenere iscritti in bilancio crediti ultra-quinquennali o comunque inesigibili.

In questi casi la definizione agevolata comporterà una riduzione di residui attivi che, pur auspicabile in ragione della loro scarsa realizzabilità, dovrà essere opportunamente governata ai fini del mantenimento degli equilibri.

Sarà pertanto imprescindibile un'attenta valutazione degli effetti finanziari che la definizione agevolata produce sugli equilibri di bilancio, fermo restando il necessario parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione comunale.

**Si riporta** la seguente tabella, trasmessa dal Concessionario alla Riscossione dell'Ente contenenti informazioni di dettaglio a riguardo degli atti oggetto di definizione agevolata come prevista nella bozza di Regolamento per la **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI** (articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199):

Definizione agevolata entrate tributarie in riscossione coattiva

**L'allegato n. 1** alla relazione è riepilogativo dell'entità delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento (imu e tari) per i quali sono iniziate le attività di riscossione:

Naturalmente gli effetti della definizione agevolata andranno monitorati nel corso dell'esercizio.

Trentola Ducenta, li 02/04/2026

Il Responsabile dell'Area SS.FF.  
Dott. Antonio Matonte



10/2024

Prog	Idente	Entrata	Tipo Avviso	Nrv/Nota	Data/Nota	Anno/RI	Notificati		Pagati		Ratebzi		Residuo			Totale	
							N/Atti	Importo	Importo	Pagato	Residuo	Imposta	Sancioni	Residui Interessi	Oneri	Totale	
1	529	Canoni Iridi	Canoni Iridi - Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Pagamento	061094EME2023000010	08/03/2023	2023	1.243	815.333,72	25.416,84	32.242,96	27.877,92	4.365,05	68.653,58	-	36.656,26	67.153,33	710.666,17
2	831	Canoni Iridi	Canoni Iridi - Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Pagamento	061094EME2023000048	13/07/2025	2023	392	343.527,17	3.425,03	11.467,83	1.104,78	10.363,05	256.697,79	-	59.686,09	11.721,78	328.007,68
							1.635	1.158.860,89	28.841,87	43.710,79	28.982,70	14.728,10	943.513,37	-	96.342,35	78.875,11	1.118.730,83
3	182	Coatto	Ingiunzione Fiscale	061094EME2019000001	10/01/2019		1.305	663.134,00	103.849,08	16.384,76	12.441,14	3.943,63	301.250,07	60.652,72	16.539,21	-	318.432,00
4	70	Coatto	Ingiunzione Fiscale	2017/1	27/04/2017		183	213.076,25	2.557,00	-	-	-	58.644,85	31.781,55	4.443,17	-	94.869,57
5	76	Coatto	Ingiunzione Fiscale Acquedotto	2017/3	30/06/2017		1.297	785.505,90	35.611,45	3.917,77	3.917,76	-	608.322,05	-	295,30	-	608.617,35
6	124	Coatto	Ingiunzione Fiscale Acquedotto	2018/3	14/02/2018		1.031	295.735,82	27.030,85	-	-	-	177.027,78	-	10.591,91	1.024,21	118.643,90
7	167	Coatto	Ingiunzione Fiscale Acquedotto	2018/5	12/11/2018		849	283.012,28	18.889,08	1.416,87	1.416,87	-	246.356,78	-	10.256,85	3.925,08	246.544,72
8	192	Coatto	Ingiunzione Fiscale Acquedotto	2019/1	25/01/2019		113	98.303,84	2.351,40	5.634,25	5.634,26	-	59.081,92	-	2.767,63	304,25	62.153,80
9	226	Coatto	Ingiunzione Fiscale Acquedotto	2019/3	17/07/2019		980	318.558,67	18.733,30	7.455,81	5.018,59	2.436,82	265.656,20	-	10.320,47	6.068,56	302.065,23
10	248	Coatto	Ingiunzione Fiscale Acquedotto	2019/5	24/10/2019		71	68.760,25	1.939,59	-	-	-	17.413,33	-	930,41	279,98	18.623,72
11	486	Coatto	Ingiunzione Fiscale ICP	061094EME2022000043	25/10/2022		25	8.764,00	431,00	-	-	-	4.368,21	1.310,46	281,47	364,12	6.324,26
12	385	Coatto	Ingiunzione Fiscale IMU - Imposta Municipale Unica	061094EME2021000034	03/12/2021		61	308.778,00	1.418,00	6.097,87	6.097,87	-	151.234,24	42.356,44	23.571,20	8.753,26	225.815,14
13	624	Coatto	Ingiunzione Fiscale IMU - Imposta Municipale Unica	061094EME2023000055	24/11/2023		18	59.944,00	121,00	5.323,02	5.323,02	-	11.411,70	3.256,90	3.171,38	990,34	18.830,92
14	394	Coatto	Ingiunzione Fiscale TARI	061094EME2021000033	03/12/2021		1.406	924.442,00	26.212,00	53.627,44	47.001,90	6.625,58	496.224,08	126.279,16	28.777,00	38.568,61	618.844,85
15	623	Coatto	Ingiunzione Fiscale TARI	061094EME2023000054	24/11/2023		310	194.072,00	3.700,90	10.716,34	5.325,68	5.490,66	93.945,71	22.014,16	14.751,72	7.615,41	118.327,00
16	196	Coatto	Ingiunzione Fiscale TARSU	2019/2	30/01/2019		1.081	431.304,56	31.030,02	7.850,78	3.907,14	3.943,63	185.391,04	42.640,95	16.193,19	-	244.225,18
17	487	Coatto	Ingiunzione Fiscale TOSAP	061094EME2022000044	25/10/2022		23	13.929,00	-	-	-	-	9.031,95	2.709,08	588,44	747,14	13.074,61
							8.413	4.476.320,57	268.875,07	118.424,91	95.914,63	22.440,29	2.705.369,91	353.001,42	149.464,36	68.660,94	3.270.500,65
18	797	CUP - Pubblicita	Avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento CUP pubblicita	061094EME2025000017	14/05/2025	2021	73	75.056,54	3.385,37	2.524,34	1.527,08	597,26	46.130,00	13.839,00	8.269,61	2.511,91	70.750,51
19	798	CUP - Pubblicita	Avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento CUP pubblicita	061094EME2025000018	14/05/2025	2022	97	50.707,58	5.616,08	810,71	342,34	468,37	28.490,00	8.547,00	4.691,93	2.508,53	44.237,45
20	800	CUP - Pubblicita	Avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento CUP pubblicita	061094EME2025000020	14/05/2025	2024	96	85.891,40	2.536,65	3.024,63	1.431,04	1.593,59	57.362,00	17.208,00	3.116,40	3.244,66	10.931,66
21	801	CUP - Pubblicita	Avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento CUP pubblicita	061094EME2025000021	14/05/2025	2025	108	88.761,23	5.627,89	3.400,93	1.850,88	1.550,05	56.159,09	11.348,30	310,36	3.001,63	70.181,51
							374	300.426,75	17.165,99	9.760,62	5.151,34	4.609,24	181.141,09	50.942,90	16.388,30	11.269,93	266.759,22
22	432	IMU	IMU Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Versamento	061094EME2022000011	09/05/2022	2017	372	663.020,00	47.713,86	23.519,44	23.519,44	-	268.832,19	71.680,41	33.494,42	15.875,20	319.882,22
23	514	IMU	IMU Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Versamento	061094EME2022000052	28/12/2022	2018	384	192.596,00	19.124,00	10.555,10	10.555,10	-	46.160,33	12.352,96	6.756,84	3.499,29	68.769,42
24	449	IMU	IMU Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Versamento	061094EME2022000024	17/06/2022	2017	658	618.829,00	57.684,53	34.335,87	34.335,87	-	257.000,80	69.234,51	26.090,15	16.151,33	368.484,01
25	514	IMU	IMU Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Versamento	061094EME2023000034	25/09/2023	2018	1.359	518.542,00	67.235,09	19.578,33	19.578,33	-	96.338,60	23.769,93	16.543,66	7.938,66	144.501,05
26	650	IMU	IMU Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Versamento	061094EME2024000005	09/01/2024	2018	438	92.354,00	6.215,32	-	-	-	6.746,02	1.755,33	1.345,21	806,57	10.453,13
27	630	IMU	IMU Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Versamento	061094EME2023000058	04/11/2023	2019	1.744	1.075.785,00	112.163,51	64.186,47	60.752,82	3.433,65	384.941,90	103.142,24	60.597,24	26.212,10	574.933,41
28	753	IMU	IMU Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Versamento	061094EME2024000052	27/09/2024	2020	568	1.012.638,00	63.916,47	86.044,11	82.225,72	3.818,39	402.144,59	110.675,46	70.274,90	27.519,52	1.016.614,47
29	381	IMU	IMU Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Versamento	061094EME2021000020	03/11/2021	2021	354	617.188,00	50.218,25	50.876,38	50.877,37	-	210.301,95	55.910,04	24.516,20	15.208,51	305.936,70
30	419	IMU	IMU Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso Versamento	061094EME2021000038	30/11/2021	2021	62	51.970,00	7.216,00	7.651,99	7.651,99	-	10.273,74	3.082,15	1.429,85	887,14	15.672,81
31	351	TASI	TASI Avviso di accertamento esecutivo per Omesso Pagamento	2020/1	30/12/2020		130	52.201,71	7.434,00	4.307,16	1.138,75	3.168,91	15.388,90	8.216,41	4.327,27	1.149,87	28.832,45
							6.069	4.855.126,71	438.929,03	301.054,84	290.634,49	10.420,95	1.697.816,44	458.819,44	245.245,74	115.048,19	2.518.039,81
32	342	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2020000015	30/12/2020	2015	95	12.758,00	7.389,00	-	-	-	1.662,04	393,28	182,76	185,41	2.423,43
33	346	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2020000018	30/12/2020	2016	70	10.318,00	5.502,00	-	-	-	1.523,71	351,00	127,54	146,58	2.148,83
34	390	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2021000029	22/11/2021	2016	74	12.712,00	3.563,00	351,21	351,21	-	3.853,63	1.389,51	336,20	281,72	5.861,06
35	388	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2021000027	19/11/2021	2017	130	19.099,00	7.145,00	345,16	345,16	-	4.488,37	1.550,19	238,24	350,60	6.848,40
36	463	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2022000034	17/08/2022	2017	27	3.885,00	101,00	-	-	-	1.114,64	362,38	109,85	90,15	1.676,58
37	386	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2021000025	17/11/2021	2018	90	16.226,00	4.804,00	349,19	349,19	-	4.232,83	1.326,53	158,16	313,13	6.004,65
38	464	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2022000035	18/08/2022	2018	8	1.448,00	774,00	-	-	-	143,89	68,52	12,23	13,48	239,12
39	614	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2023000047	10/11/2023	2018	8	999,00	516,00	-	-	-	31,75	15,12	5,19	3,12	55,18
40	465	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2022000036	19/08/2022	2019	69	12.243,00	4.588,00	425,55	425,55	-	2.938,63	1.053,59	158,55	228,25	4.439,02
41	616	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2023000049	13/11/2023	2019	38	7.285,00	1.954,00	3.559,00	1.149,36	2.446,54	2.128,26	800,63	299,22	193,69	3.421,80
42	620	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2023000052	15/11/2023	2020	5	1.323,00	135,00	-	-	-	422,03	87,12	48,82	10,61	568,58
43	805	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Infedele Denuncia	061094EME2025000025	16/05/2025	2020	43	9.031,00	2.853,00	402,17	238,04	164,13	3.407,07	954,24	654,35	304,27	5.319,93
44	341	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2020000014	30/12/2020	2015	102	51.170,00	7.531,00	-	-	-	12.240,52	1.309,02	1.359,67	742,03	24.203,83
45	402	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2021000037	30/12/2021	2015	281	115.088,00	13.397,00	4.825,43	2.782,13	2.043,30	17.690,09	15.592,65	2.219,14	2.077,06	37.579,84
46	345	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2020000017	30/12/2020	2016	21	11.667,00	2.225,00	-	-	-	2.180,22	1.265,64	178,90	190,97	3.815,73
47	389	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2021000028	19/11/2021	2016	256	100.021,00	10.949,00	6.811,30	4.767,50	2.043,30	14.417,79	12.212,97	1.390,93	1.593,57	29.732,26
48	453	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2022000027	21/06/2022	2016	264	153.696,00	9.718,00	405,19	405,19	-	38.841,66	34.373,30	5.178,75	4.530,61	82.924,32
49	387	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2021000026	19/11/2021	2017	259	110.923,00	14.395,00	7.574,68	5.531,38	2.043,30	12.788,01	10.674,90	888,04	1.455,94	25.806,89
50	455	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2022000028	14/06/2022	2017	301	204.630,00	9.676,00	1.033,67	1.033,67	-	47.697,30	42.945,55	5.147,70	5.534,33	101.235,88
51	613	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2023000046	10/11/2023	2017	597	320.447,00	19.587,18	1.157,20	1.157,20	-	60.344,35	55.954,17	11.663,65	7.528,73	115.690,90
52	385	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2021000024	17/11/2021	2018	256	115.500,00	17.000,00	6.777,64	4.734,34	2.043,30	18.879,93	11.453,46	539,40	1.584,92	27.405,71
53	457	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia	061094EME2022000031	28/06/2022	2018	312	225.563,00	10.205,00	6.824,41	6.824,41	-	54.334,53	48.323,13	4.165,39	6.137,63	112.805,68
54	615	TARI	TARI Avviso di accertamento esecutivo Omessa denuncia														

# COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. 30 dicembre 2025, n. 199)

### PREMESSA

Il Consiglio Comunale di Trentola Ducenta

**Visto** l'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che riconosce a Regioni ed enti locali la facoltà di introdurre, mediante propri atti normativi e regolamentari, forme di definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali di propria spettanza;

**Preso atto** che la definizione agevolata delle entrate locali costituisce uno strumento straordinario di gestione del gettito, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con le esigenze del territorio;

**Considerato** che la misura consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie mediante il pagamento integrale della sorte capitale con abbattimento totale o parziale di sanzioni, interessi e oneri accessori;

**Considerato** che la normativa sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.d. rottamazione quinquies) prevede il termine del 30 aprile 2026 per la presentazione delle domande, e che appare opportuno armonizzare, per quanto possibile, i termini di adesione alla definizione agevolata comunale;

**Ritenuto opportuno**, nell'ambito dell'autonomia normativa riconosciuta al Comune, disciplinare una misura organica di definizione agevolata delle entrate comunali in riscossione coattiva, delle liti tributarie pendenti e degli omessi versamenti rateali relativi a tributi comunali ed entrate patrimoniali, al fine di favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie, il recupero di risorse e la riduzione del contenzioso;

**Ritenuto** di delimitare l'ambito temporale della misura alle posizioni debitorie maturate sino al 31 dicembre 2023, in conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Approva** il seguente

### REGOLAMENTO

#### Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, relativamente a:

- debiti non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026;
- omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

2. La definizione agevolata ha carattere straordinario e mira a:



- favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti;
- incrementare il grado di riscossione delle entrate comunali;
- ridurre il contenzioso e i costi della riscossione coattiva;
- salvaguardare gli equilibri di bilancio dell'ente.

### **Articolo 2 – Ambito soggettivo**

1. Possono accedere alla definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, titolari di debiti nei confronti del Comune di Trentola Ducenta relativi alle entrate di cui al successivo art. 3.
2. Possono aderire alla definizione agevolata anche i soggetti per i quali siano già in corso:
  - procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, ruolo o altri titoli esecutivi di competenza comunale;
  - procedimenti di accertamento non ancora definitivi;
  - giudizi pendenti dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali in materia di entrate comunali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del presente regolamento.

### **Articolo 3 – Ambito oggettivo (tipologie di entrate)**

1. Rientrano nella definizione agevolata i debiti relativi alle seguenti entrate del Comune di Trentola Ducenta:
  - tributi comunali, quali a titolo esemplificativo ICI, IMU, TARES, TARI, TASI e altri prelievi propri dell'ente;
  - entrate patrimoniali, quali canoni, corrispettivi per servizi a domanda individuale, rette e tariffe per servizi comunali, ove amministrate direttamente dal Comune.
2. La definizione agevolata riguarda esclusivamente le entrate di cui al comma 1 gestite direttamente dal Comune di Trentola Ducenta o dal concessionario locale incaricato della riscossione (Publiservizi s.r.l.).
3. Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, disciplinati dalla normativa statale sulla definizione agevolata (c.d. rottamazione quinquies);
  - le entrate non di spettanza del Comune, nonché le addizionali e compartecipazioni a tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2026;
  - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **Articolo 4 – Periodo di riferimento dei debiti definibili**

1. Possono formare oggetto di definizione agevolata i debiti, come definiti dall'art. 3, risultanti da atti emessi o notificati dal Comune o dal concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2023, in coerenza con il quadro temporale individuato dall'art. 1, commi 102-110, della legge n. 199/2025.
2. Rientrano nella definizione i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 – non dichiarati prescritti – anche se alla data di entrata in vigore del presente regolamento non ancora integralmente riscossi.
3. Restano esclusi i debiti relativi ad annualità successive al 31 dicembre 2023, che continuano ad essere disciplinati dal regime ordinario.

### **Articolo 5 – Contenuto della definizione agevolata (disposizioni comuni)**

1. La definizione agevolata consiste nella facoltà, riconosciuta al debitore, di estinguere i debiti di cui al presente regolamento mediante il pagamento:



- o dell'intero importo dovuto a titolo di tributo o entrata principale (sorte capitale);
  - o delle spese di notifica, esecutive e di procedura, ove sostenute;
  - o con esclusione delle sanzioni e degli interessi, secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Per i debiti definibili ai sensi del presente regolamento, sono:
    - o integralmente abbuonate le sanzioni tributarie e le sanzioni per ritardato od omesso pagamento;
    - o integralmente abbuonati gli interessi di mora e gli interessi per ritardato od omesso versamento.
  3. Possono essere in tutto o in parte abbuonati, nei limiti stabiliti dalla deliberazione attuativa del Consiglio Comunale, gli oneri di riscossione coattiva e gli aggi, nel rispetto della normativa vigente e dei rapporti contrattuali con il concessionario.
  4. Restano comunque dovuti la sorte capitale e le spese di notifica e di eventuali procedure cautelari ed esecutive già sostenute dall'ente.
  5. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

#### **Articolo 6 – Modalità e termini per la presentazione dell'istanza**

1. L'adesione alla definizione agevolata avviene mediante la presentazione di apposita istanza, redatta su modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito istituzionale e presso gli uffici competenti entro 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. L'istanza può essere presentata:
  - o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo del Comune;
  - o mediante consegna allo sportello dell'ufficio tributi o altro ufficio individuato dall'ente;
  - o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R);
  - o con ulteriori modalità telematiche eventualmente previste.
3. Il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata comunale è fissato al 30 settembre 2026, in considerazione del termine previsto dalla normativa statale per la presentazione delle domande di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.d. rottamazione quinquies).
4. Nell'istanza il debitore indica i tributi e gli atti per i quali intende procedere alla definizione agevolata, nonché il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
5. Il Comune o il concessionario, su istanza del debitore, comunica nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

#### **Articolo 7 – Rateizzazione, interessi e decadenza (disposizioni comuni)**

1. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata può avvenire in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, secondo il piano comunicato dall'ente.
- 2. Il numero massimo delle rate è indicato e disciplinato nel **Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali**.**
3. Sulle rate successive alla prima si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente.
4. Il Comune o il concessionario, in coerenza con le capacità operative delle strutture preposte, comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il



criterio adottato per il pagamento dilazionato è quello previsto per la rateazione dei tributi già regolamentato dall'ente.

5. Con la comunicazione di cui al comma 4, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

## **PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 8 – Disciplina della definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva**

1. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- o ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- o accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

3. La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

### **Articolo 9 – Effetti della definizione sulle posizioni in riscossione coattiva**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento oltre la scadenza di n. 6 rate a quelle dovute, il debitore decade dalla definizione agevolata.

4. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto in via ordinaria.

### **Articolo 10 – Sospensione delle procedure cautelari ed esecutive**

1. Il Comune o il concessionario, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione dell'istanza, non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.

2. Non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

### **Articolo 11 – Rinuncia al contenzioso relativo ai carichi in riscossione coattiva**

1. Nell'istanza il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nell'istanza stessa e assume l'impegno a rinunciare ai relativi giudizi.



2. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.
3. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.
4. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
5. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione dell'istanza il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **PARTE II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 12 – Ambito di applicazione della definizione delle liti pendenti**

1. Oggetto della definizione agevolata disciplinata dalla presente Parte sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.
2. Per Comune impositore si intende il Comune di Trentola Ducenta e il Concessionario Pubbliservizi s.r.l., per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI e altre entrate tributarie o patrimoniali.
3. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
4. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
- 5.

### **Articolo 13 – Domanda di definizione delle liti e termini**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al protocollo dell'Ente.

### **Articolo 14 – Importi dovuti per la definizione delle liti**

1. Ai fini della definizione delle controversie, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato.
2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con



modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

#### **Articolo 15 – Perfezionamento della definizione delle liti e decadenza**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 14, entro il 30 settembre 2026.

2. La definizione agevolata si perfeziona altresì con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata entro il 31 ottobre 2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

5. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 16 – Diniego e comunicazioni**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda.

#### **Articolo 17 – Sospensione del processo e estinzione del giudizio**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 15.



2. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

### **PARTE III – REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

#### **Articolo 18 – Ambito della regolarizzazione degli omessi versamenti rateali**

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- o accertamento con adesione;
- o acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- o acquiescenza ad accertamento esecutivo.

2. La regolarizzazione può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

#### **Articolo 19 – Modalità di regolarizzazione, perfezionamento e decadenza**

1. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 novembre 2026, oppure con il versamento di un numero di rate mensili (determinato secondo i criteri già stabiliti dall'ente per la rateazione dei tributi) di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2026.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione vi sarà decadenza del beneficio e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

3. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 20 – Incompatibilità, cause di esclusione e controlli**

1. Non possono avvalersi degli istituti di cui al presente regolamento i soggetti nei cui confronti sia stata accertata, con provvedimento definitivo, la commissione di gravi violazioni di natura penale in materia tributaria ovvero altre fattispecie di particolare gravità individuate con deliberazione consiliare.

2. L'Amministrazione comunale può effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla sussistenza dei requisiti; in caso di dichiarazioni false o mendaci, il beneficio è revocato e il Comune procede al recupero delle somme dovute secondo le modalità ordinarie, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente per i reati di cui agli artt. 483 e 495 del codice penale.

#### **Articolo 21 – Clausola di salvaguardia degli equilibri di bilancio**

1. L'attuazione del presente regolamento avviene nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento è corredata:



- o dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;
- 3. In caso di accertati scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni, il Comune potrà adottare gli opportuni provvedimenti di riequilibrio, anche rivedendo, per le future annualità, le condizioni di eventuali ulteriori definizioni agevolate.

#### **Articolo 22 – Coordinamento con la rottamazione quinquies nazionale**

1. Resta ferma la disciplina statale in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.d. rottamazione quinquies), applicabile ai tributi e alle altre entrate ivi contemplate.
2. Il presente regolamento non si applica ai carichi affidati ad AdER, rispetto ai quali i contribuenti potranno eventualmente avvalersi delle misure di definizione agevolata previste dalla normativa statale.
3. Per i debiti di natura comunale che siano stati già oggetto di affidamento ad AdER, il Comune si uniforma alla disciplina statale, fatta salva la possibilità di utilizzare, per le annualità e per i crediti non trasferiti, le misure previste dal presente regolamento.

#### **Articolo 23 – Disposizioni transitorie e attuative**

1. Il Responsabile del Servizio Tributi è autorizzato ad adottare tutti gli atti e le determinazioni necessari per l'attuazione del presente regolamento, ivi compresa l'approvazione dei modelli di istanza e la predisposizione delle comunicazioni ai contribuenti.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di riscossione delle entrate comunali e le disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

#### **Articolo 24 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Trentola Ducenta nella sezione "Amministrazione Trasparente"; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle domande di definizione agevolata.
3. Del presente regolamento è data comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini eventualmente stabiliti dalla normativa vigente.

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20.04.2026.**





# Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

\*\*\*\*\*

## Area Finanziaria

Pareri art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale con atto N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ad oggetto: **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.**

Parere

Tecnico \_\_\_\_\_ FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Il Responsabile

Dott. Antonio Matonte

Parere

contabile \_\_\_\_\_ FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Il Responsabile

Dott. Antonio Matonte

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si \_\_\_\_\_ attesta \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ copertura  
finanziaria: \_\_\_\_\_ FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Matonte



# Comune di Trentola Ducenta

## Provincia di Caserta

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. rottamazione quinquies)"

### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione del Comune di Trentola Ducenta,

- VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'introduzione della definizione agevolata delle entrate comunali;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare l'art. 239;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e i principi contabili applicati;
- VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (autonomia regolamentare degli enti locali);
- VISTO il regolamento generale delle entrate del Comune;

### VISTI IN PARTICOLARE

- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi da 102 a 110, che introduce una disciplina organica della definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali;
- in particolare:
  - il comma 102 e seguenti, che riconoscono a Comuni, Province e Regioni la facoltà di disciplinare forme di definizione agevolata delle proprie entrate;
  - il comma 105, che individua le entrate definibili (tributarie locali, con esclusioni specifiche); ()
  - il comma 109, che estende la definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale; ()
  - il comma 110, che coordina e supera la previgente disciplina;
- CONSIDERATO che la normativa citata consente agli enti locali di prevedere, con proprio regolamento:
  - la riduzione o l'esclusione di sanzioni e interessi;
  - la definizione di posizioni debitorie anche in fase di accertamento o contenzioso;
  - modalità e termini di adesione stabiliti dall'ente, nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio;

### PREMESSO CHE

- la definizione agevolata costituisce uno strumento straordinario volto a favorire:
  - il recupero di crediti di difficile esazione;
  - la riduzione del contenzioso;
  - il miglioramento della riscossione;



- l'Ente, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, può disciplinare le modalità applicative della misura;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la proposta di deliberazione:
  - individua le entrate oggetto di definizione agevolata (tributarie e/o patrimoniali);
  - stabilisce termini, modalità e numero di rate per l'adesione;
  - prevede la riduzione o l'azzeramento di sanzioni e interessi, fermo restando il pagamento del capitale dovuto;
- la misura è coerente con la finalità di incrementare la riscossione effettiva delle entrate;

#### **RILEVATO CHE**

- la definizione agevolata produce effetti finanziari sul bilancio dell'Ente, tra cui:
  - riduzione dei residui attivi;
  - incremento delle entrate di cassa nel breve periodo;
  - possibile riduzione del gettito teorico derivante da sanzioni e interessi;
- l'Ente ha effettuato una stima prudenziale degli effetti finanziari della misura;
- la normativa richiede che tali interventi siano adottati tenendo conto:
  - della situazione economico-finanziaria dell'Ente;
  - della capacità di migliorare la riscossione; ()

#### **VISTO**

- la relazione tecnica finanziaria del responsabile dell'ufficio finanziario, agli atti, che attesta la sostenibilità finanziaria dell'operazione e, la permanenza degli equilibri di bilancio;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- la proposta rispetta:
  - gli equilibri di bilancio di cui agli artt. 162 e seguenti del TUEL;
  - i principi di sana gestione finanziaria;
- risultano salvaguardati gli equilibri di competenza e di cassa;
- l'Ente ha considerato gli effetti della misura sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);

#### **RITENUTO CHE**

- la definizione agevolata:
  - rappresenta uno strumento utile per la riscossione di crediti difficilmente esigibili;
  - è coerente con il quadro normativo vigente introdotto dalla Legge di Bilancio 2026;
  - consente un equilibrio tra esigenze di gettito e sostenibilità per i contribuenti;

#### **ESPRIME**

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000

#### **PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – c.d. rottamazione quinquies".



## **Intervento del Consigliere Comunale Dott. Tommaso Fabozzi**

Il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali approvato dal Consiglio Comunale rappresenta un intervento tecnicamente strutturato e coerente con la normativa vigente, finalizzato a migliorare la capacità di riscossione dell'ente e, al contempo, a favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie.

Dal punto di vista tecnico, il regolamento individua con chiarezza l'ambito soggettivo di applicazione, consentendo l'accesso alla definizione agevolata a tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, titolari di debiti nei confronti dell'ente relativi alle entrate comunali. Tale impostazione consente di garantire una platea ampia e inclusiva, in grado di intercettare le diverse situazioni debitorie maturate nel tempo.

Particolarmente rilevante risulta la definizione dell'ambito oggettivo, che ricomprende sia le entrate tributarie, quali IMU, TARI, TASI e ICI, sia le entrate patrimoniali e i canoni comunali, consentendo una gestione organica delle posizioni debitorie e rafforzando l'efficacia complessiva dell'intervento.

Elemento centrale e qualificante del regolamento è rappresentato dalla **delimitazione temporale della misura**, che circoscrive la definizione agevolata alle posizioni debitorie maturate **fino alla data del 31 dicembre 2023**, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento. Tale scelta risponde a un preciso criterio di equilibrio amministrativo e finanziario, consentendo di

intervenire su debiti consolidati e spesso di difficile riscossione, senza incidere sulle annualità più recenti e salvaguardando al contempo la regolarità dei flussi di entrata correnti.

La delimitazione temporale consente inoltre di garantire certezza amministrativa, evitando effetti distorsivi sul comportamento dei contribuenti e mantenendo ferma la necessità del rispetto delle obbligazioni tributarie per le annualità successive. In questo modo la definizione agevolata si configura come una misura straordinaria e circoscritta, finalizzata al recupero dell'arretrato e alla riduzione del contenzioso, senza alterare i principi di equità fiscale.

Dal punto di vista procedurale, risultano inoltre chiaramente disciplinate le modalità di presentazione dell'istanza di adesione, con la previsione di termini definiti, modulistica dedicata e istruttoria da parte degli uffici competenti, elementi che consentiranno una gestione trasparente, ordinata ed efficiente delle domande.

La previsione della rateizzazione degli importi dovuti rappresenta un ulteriore elemento tecnico di rilievo, in quanto consente ai contribuenti di rientrare gradualmente dalle proprie posizioni debitorie, riducendo il rischio di insolvenza e migliorando la capacità complessiva di riscossione dell'ente.

È inoltre intenzione dell'Amministrazione comunale attivare, contestualmente all'entrata in vigore della misura, **uno sportello informativo dedicato all'orientamento del contribuente**, finalizzato a garantire la massima chiarezza

sulle modalità di adesione, sulla verifica delle posizioni debitorie e sulle opportunità offerte dalla definizione agevolata. Tale sportello rappresenterà uno strumento operativo fondamentale per assicurare una corretta informazione e una efficace applicazione della manovra in corso di approvazione, favorendo al contempo un rapporto più diretto e collaborativo tra amministrazione e cittadini.

Il provvedimento, nel suo complesso, si configura quindi come uno strumento tecnico equilibrato, capace di coniugare sostenibilità finanziaria, efficacia amministrativa ed equità sociale, contribuendo al rafforzamento della gestione delle entrate comunali e alla riduzione del contenzioso.

Nei prossimi giorni saranno avviate le attività tecniche e amministrative necessarie all'attuazione operativa della misura, con l'organizzazione degli uffici competenti, la predisposizione della modulistica e l'attivazione delle procedure propedeutiche alla piena applicazione del regolamento, al fine di consentire ai contribuenti di accedere tempestivamente ai benefici previsti.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Avv. Ferdinando DE CHIARA



Il Segretario Generale  
Dott. Alessandro Tafuri

### CERTIFICATO DI INZIATA PUBBLICAZIONE

Albo pretorio n. 587

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Trentola Ducenta,



Il Segretario Generale  
Dott. Alessandro Tafuri

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- per decorrenza dei termini di cui al 1° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Trentola Ducenta,



Il Segretario Generale  
Dott. Alessandro Tafuri

